

Pubblicato il 17/09/2018

N. 05488/2018 REG.PROV.CAU.

N. 08778/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8778 del 2018, proposto da

Farmacia Nuova Cina della dott.ssa Elena Mosca s.a.s., in persona del rappresentante legale, nonché dott.ssa Elena Mosca, in proprio, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 11;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 113 del 27 giugno 2018 del Sindaco di Roma, avente ad oggetto l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione n. 158 del 26 settembre 2017 in favore della dott.ssa Elena Mosca, della dott.ssa Riccarda Antiochia e della Farmacia Nuova Cina s.a.s.;
- della comunicazione del 13 marzo 2018, prot. n. QE20180020606, di Roma Capitale – Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute – Direzione servizi alla persona e integrazione socio-sanitaria, indirizzata alla dott.ssa Riccarda Antiochia;
- della comunicazione del 21 marzo 2018, prot. n. QE20180022800, di Roma Capitale – Dipartimento politiche sociali – Direzione benessere e salute, di avvio del procedimento di annullamento, indirizzata alla Dott.ssa Riccarda Antiochia e p.c. alla Regione Lazio, alla ASL Roma 2, al Segretario generale;
- della comunicazione del 20 giugno 2018, prot. n. QE20180047396, di Roma Capitale – Dipartimento politiche sociali – Direzione benessere e salute, di avvio della procedura di annullamento del titolo autorizzativo indirizzata alla dott.ssa Elena Mosca e p.c. alla Regione Lazio, alla ASL Roma 2, al Segretario generale;
- della nota prot. n. QE20180055633 del R.u.p. trasmessa con pec 18 luglio 2018 alla dott.ssa Elena Mosca, relativa alle osservazioni da questa presentate in merito al procedimento di annullamento;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con gli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'autorizzazione annullata si riferisce all'apertura e all'esercizio della sede farmaceutica assegnata alle dott.sse Riccarda Antiochia ed Elena Mosca ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che le contitolari hanno quindi concorso *“per la gestione associata, sommando i titoli posseduti”*, con la conseguenza che *“la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”*;

Ritenuto che, pertanto, appaia *prima facie* inconferente l'argomento allegato dalla ricorrente, secondo la quale la dott.ssa Antiochia potrebbe mantenere il rapporto di lavoro quale professore associato a tempo pieno, in quanto non coinvolta nella gestione della farmacia, atteso che la previsione normativa richiamata appare stabilire una correlazione necessaria tra contitolarità e cogestione della farmacia, quale conseguenza della partecipazione congiunta alla procedura per l'assegnazione della sede;

Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta;

Ritenuto, tuttavia, che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO